

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1426/2026

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

- Relatore -

CC - 08/07/2026

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

R.G.N. 18450/2026

MICHELE CUOCO

FRANCESCO AGNINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Potenza

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'attuale giudizio è la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 7 novembre 2025 che, confermando quella del Tribunale di Potenza del 9 maggio 2025, ha condannato [REDACTED] per il delitto di spendita di banconota contraffatta di cui all'art.455 cod.pen.; bilanciando le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva specifica e infraquinquennale e rigettando la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il Giudice disponeva la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] per mezzo del difensore di fiducia, attraverso un motivo di impugnazione, di seguito



enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Deduce vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 131-*bis* cod.pen. in quanto la Corte avrebbe erroneamente calcolato i limiti edittali della fattispecie di cui all'art.455 cod.pen. e, conseguentemente, erroneamente rigettato la richiesta di proscioglimento per speciale tenuità del fatto.

Evidenzia come la pena per l'art. 455 cod.pen. vada calcolata con riferimento a quella di cui all'art.453 cod.pen., riducendo quest'ultima da 1/3 ad 1/2.

Nel momento in cui veniva emessa la sentenza di primo grado, l'art.131-*bis* cod.pen. prevedeva, quale limite massimo di pena per l'applicazione dell'istituto, anni 5 di reclusione. Nelle more del giudizio d'appello è entrata in vigore la riforma di cui al d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022 che ha modificato la norma, ponendo quale limite un minimo edittale non superiore agli anni due di reclusione; in ragione di tale modifica, la pena risultante dal combinato disposto degli artt.455 e 453 cod.pen. consentirebbe l'applicazione del beneficio.

Il ricorrente postula altresì la sussistenza del presupposto fattuale della speciale tenuità del fatto, atteso che si è trattato della spendita di una banconota da euro 100,00.

Rileva, infine, che sussisterebbe anche il requisito della non abitualità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Si osserva che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art.131-*bis* cod.pen., ritenendo che i limiti edittali di cui all'art.455 cod.pen. non lo consentissero (oltre che rigettando una richiesta di riqualificazione del fatto).

Va rilevato che il delitto di cui all'art.455 cod.pen. richiama, *quoad poenam*, l'art. 453 cod.pen. (che prevede la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00), stabilendo che la stessa debba essere ridotta nella misura che va da 1/3 a 1/2, con il risultato che i parametri edittali risultano inferiori agli anni 2 di reclusione nel minimo e superiori agli anni 5 di reclusione nel massimo.

Il d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore nelle more del giudizio d'appello, ha modificato il 131-*bis* cod.pen., consentendo il beneficio per pene edittali non superiori, nel minimo, ai due anni, mentre precedentemente prevedeva il limite di un massimo edittale non superiore ai cinque.



Se dunque, al momento in cui era intervenuta la sentenza di primo grado, l'istituto non avrebbe potuto trovare luogo, il Giudice dell'appello, sulla base dei soli limiti edittali, avrebbe astrattamente potuto applicarlo. La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. infatti, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02).

Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza che ha rigettato il beneficio solo sulla base dei parametri edittali, deve essere annullata in quanto viziata per violazione di legge.

Deve peraltro essere disposto rinvio al giudice del merito il quale, preso atto dell'astratta applicabilità, dovrà valutare se sussistano gli ulteriori presupposti applicativi dell'offesa di particolare tenuità e del comportamento non abituale.

Si osserva, infatti, che al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica la quale, se riconosciuta, potrebbe essere ritenuta ostativa, atteso che, per espresso disposto normativo dell'art. 131-*bis*, comma 5, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole.

3. Resta assorbito l'ulteriore motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell'attenuante comune della particolare tenuità del fatto di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il quale andrebbe comunque dichiarato inammissibile; il Giudice si era espresso sul punto rilevando come il bene giuridico offeso non fosse solo quello patrimoniale (quantificato in euro 100,00), ma anche quello pubblicistico della pubblica fede; a fronte di una ragionevole ed esaustiva motivazione, il ricorrente richiede in questa sede una rivalutazione nel merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-*bis* cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Salerno.

Così è deciso, 08/07/2026

Il Consigliere estensore
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

Il Presidente
ROSA PEZZULLO

